

“Direttiva 2001/84/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 settembre 2001
relativa al diritto dell'autore di un'opera
d'arte sulle successive vendite
dell'originale”

Decreto Legislativo 13 febbraio 2006, n. 118

Direttiva 2001/84/CE

Articolo 1

“Oggetto del diritto sulle successive vendite di opere d'arte”

1. Gli Stati membri prevedono a favore dell'autore di un'opera d'arte un diritto sulle successive vendite dell'originale dell'opera stessa, definito come diritto inalienabile, cui non è possibile rinunciare nemmeno anticipatamente, ad un compenso sul prezzo ottenuto per ogni vendita successiva alla prima cessione da parte dell'autore.

2. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le vendite successive che comportano l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di professionisti del mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.

Direttiva 2001/84/CE

Articolo 1

“Oggetto del diritto sulle successive vendite di opere d'arte”

3. Gli Stati membri possono prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1 non si applichi alle vendite allorché il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a 10 000 EUR.

4. I compensi sono a carico del venditore. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che una delle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 2, diversa dal venditore, sia obbligata in via esclusiva o solidale con il venditore al pagamento dei compensi.

Direttiva 2001/84/CE

Articolo 2

“Opere d'arte cui si applica il diritto sulle successive vendite”

1. Ai fini della presente direttiva, si intendono per opere d'arte gli originali delle opere delle arti figurative, come i quadri, i «collages», i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, purché si tratti di creazioni eseguite dall'artista stesso o di esemplari considerati come opere d'arte e originali.
2. Le copie di opere d'arte contemplate dalla presente direttiva, prodotte in numero limitato dall'artista stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali ai fini della presente direttiva. Tali copie sono abitualmente numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall'artista.

Direttiva 2001/84/CE
Articolo 3
“Soglia d’applicazione”

1. Spetta agli Stati membri stabilire un prezzo minimo di vendita al di sopra del quale le vendite di cui all'articolo 1 sono soggette al diritto sulle successive vendite di opere d'arte.
2. Tale prezzo minimo di vendita non può in alcun caso essere superiore a 3 000 EUR.

Direttiva 2001/84/CE

Articolo 4

“Percentuali”

1. I compensi di cui all'articolo 1 sono così determinati:

- a) 4 % per la parte del prezzo di vendita fino a 50 000 EUR;
- b) 3 % per la parte del prezzo di vendita compresa tra 50 000,01 e 200 000 EUR;
- c) 1 % per la parte del prezzo di vendita compresa tra 200 000,01 e 350 000 EUR;
- d) 0,5 % per la parte del prezzo di vendita compresa tra 350 000,01 e 500 000 EUR;
- e) 0,25 % per la parte del prezzo di vendita superiore a 500 000 EUR.

Tuttavia, l'importo totale dei compensi non può essere superiore a 12 500 EUR.

Direttiva 2001/84/CE

Articolo 4

“Percentuali”

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare una percentuale del 5 % per la parte del prezzo di vendita di cui al paragrafo 1, lettera a).
3. Se il prezzo minimo di vendita è inferiore a 3 000 EUR, lo Stato membro determina altresì la percentuale applicabile alla parte del prezzo di vendita fino all'importo di 3 000 EUR; tale percentuale non può essere inferiore al 4 %

Direttiva 2001/84/CE

Articolo 5

“Base di calcolo”

I prezzi di vendita di cui agli articoli 3 e 4 sono al netto dell'imposta.

Direttiva 2001/84/CE

Articolo 6

“Beneficiari del diritto sulle successive vendite di opere d’arte”

1. I compensi previsti all'articolo 1 spettano all'autore dell'opera e, fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 2, dopo la sua morte, agli aventi causa.
2. Gli Stati membri possono prevedere una gestione collettiva, obbligatoria o facoltativa, dei compensi di cui all'articolo 1.

Direttiva 2001/84/CE

Articolo 7

“Beneficiari dei paesi terzi”

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli autori cittadini di paesi terzi e, fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 2, i loro aventi causa beneficino del diritto sulle successive vendite di opere d'arte conformemente alla presente direttiva ed alla legislazione degli Stati membri solo ove la legislazione del paese dell'autore o dell'avente causa consenta la protezione del diritto sulle successive vendite di opere d'arte in quel paese per gli autori degli Stati membri e i loro aventi causa.
2. Sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione pubblica quanto prima un elenco indicativo dei paesi terzi che soddisfano le condizioni stabilite al paragrafo 1. Tale elenco è tenuto aggiornato.
3. Ciascuno Stato membro può riservare agli autori che non hanno la cittadinanza di tale Stato membro ma che vi risiedono abitualmente lo stesso trattamento riservato ai propri cittadini, ai fini della tutela del diritto sulle successive vendite di opere d'arte

Direttiva 2001/84/CE

Articolo 8

“Durata di protezione del diritto sulle successive vendite di opere d'arte”

1. La durata di protezione del diritto corrisponde a quella stabilita dall'articolo 1 della direttiva 93/98/CEE.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che non applicano il diritto sulle successive vendite di opere d'arte al [data di entrata in vigore di cui all'articolo 13] non sono tenuti, per un periodo che termina non oltre il 1o gennaio 2010, ad applicare il diritto a favore degli aventi causa dell'artista dopo la sua morte.

Direttiva 2001/84/CE

Articolo 8

“Durata di protezione del diritto sulle successive vendite di opere d'arte”

3. Uno Stato membro al quale sia applicabile il paragrafo 2 può disporre di altri due anni al massimo, se necessario, per permettere agli operatori economici in detto Stato membro di adeguarsi gradualmente al sistema del diritto sulle successive vendite di opere d'arte mantenendo nel contempo la loro validità economica prima che sia tenuto ad applicare il diritto a favore degli aventi causa dell'artista dopo la sua morte. Almeno 12 mesi prima della fine del periodo di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato comunica i propri motivi alla Commissione per permetterle, previa opportune consultazioni, di formulare un parere entro tre mesi dalla data di ricevimento di detta comunicazione. Se non si attiene a tale parere, lo Stato membro ne informa la Commissione entro un mese e giustifica la propria decisione. La notifica e la giustificazione dello Stato membro e il parere della Commissione sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e trasmessi al Parlamento europeo.

Direttiva 2001/84/CE

Articolo 8

“Durata di protezione del diritto sulle successive vendite di opere d'arte”

4. Nel caso in cui, prima della fine dei periodi di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, vengano conclusi negoziati internazionali per estendere il diritto sulle successive vendite di opere d'arte a livello internazionale, la Commissione presenterà proposte adeguate.

Decreto Legislativo

13 febbraio 2006, n. 118

“Attuazione della Direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale”.

Decreto Legislativo 13 febbraio 2006, n. 118

Art. 1

“Sostituzione della rubrica della sezione VI, capo II titolo III, della legge 22 aprile 1941, n. 633”

1. La denominazione della sezione VI, capo II, titolo III, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituita dalla seguente:
«Diritti dell'autore sulle vendite successive di opere d'arte e di manoscritti».

Decreto Legislativo 13 febbraio 2006, n. 118

Art. 2

“Sostituzione dell'articolo 144 della legge 22 aprile
1941, n. 633”

1. L'articolo 144 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:

Art. 144. - 1. Gli autori delle opere d'arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell'autore.

Decreto Legislativo 13 febbraio 2006, n. 118

Art. 2

“Sostituzione dell'articolo 144 della legge 22 aprile 1941, n. 633”

2. Ai fini del primo comma si intende come vendita successiva quella comunque effettuata che comporta l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.
3. Il diritto di cui al comma 1 non si applica alle vendite quando il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a 10.000,00 euro. La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall'acquisto salva prova contraria fornita dal venditore.

Decreto Legislativo 13 febbraio 2006, n. 118

Art. 3

“Sostituzione dell'articolo 145 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ”

1. L'articolo 145 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:

Art. 145. - 1. Ai fini dell'articolo 144, per opere si intendono gli originali delle opere delle arti figurative, comprese nell'articolo 2, come i quadri, i "collages", i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonche' gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall'autore stesso o di esemplari considerati come opere d'arte e originali.

2. Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall'autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purché siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall'autore.

Decreto Legislativo 13 febbraio 2006, n. 118

Art. 4

“Sostituzione dell'articolo 146 della legge 22 aprile 1941, n. 633”

1. L'articolo 146 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
«Art. 146. - 1. Il diritto di cui all'articolo 144 e' riconosciuto anche agli autori e ai loro aventi causa di paesi non facenti parte dell'Unione europea, solo ove la legislazione di tali paesi preveda lo stesso diritto a favore degli autori che siano cittadini italiani e dei loro aventi causa.
2. Agli autori di paesi non facenti parte dell'Unione europea non in possesso della cittadinanza italiana, ma abitualmente residenti in Italia, e' riservato lo stesso trattamento previsto dalla presente sezione per i cittadini italiani.».

Decreto Legislativo 13 febbraio 2006, n. 118

Art. 5

“Sostituzione dell'articolo 147 della legge 22 aprile 1941,
n. 633”

1. L'articolo 147 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:

«Art. 147. - 1. Il diritto di cui all'articolo 144 non può formare
oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente.»

Decreto Legislativo 13 febbraio 2006, n. 118

Art. 6

“Sostituzione dell'articolo 148 della legge 22 aprile
1941, n. 633”

1. L'articolo 148 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:

«Art. 148. - 1. Il diritto di cui all'articolo 144 dura per tutta la vita
dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte.»

Decreto Legislativo 13 febbraio 2006, n. 118

Art. 7

“Sostituzione dell'articolo 149 della legge 22 aprile 1941, n. 633”

1. L'articolo 149 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 149. - 1. Il diritto di cui all'articolo 144 spetta dopo la morte dell'autore agli eredi, secondo le norme del codice civile; in difetto di successori entro il sesto grado, il diritto è devoluto all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali.».

Decreto Legislativo 13 febbraio 2006, n. 118

Art. 8

“Sostituzione dell'articolo 150 della legge 22 aprile 1941, n. 633”

1. L'articolo 150 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

Art. 150. - 1. Il compenso previsto dall'articolo 144 è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore a 3.000,00 euro.

Decreto Legislativo 13 febbraio 2006, n. 118

Art. 8

“Sostituzione dell'articolo 150 della legge 22 aprile 1941, n. 633”

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai sensi dell'articolo 144 sono così determinati:
- a) 4 per cento per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000,00 euro¹;
 - b) 3 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 50.000,01 e 200.000,00 euro;
 - c) 1 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 200.000,01 e 350.000,00 euro;
 - d) 0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 350.000,01 e 500.000,00 euro;
 - e) 0,25 per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro.
3. L'importo totale del compenso non può essere comunque superiore a 12.500,00 euro.

¹ L. 25 febbraio 2008, n. 34, art. 11:

All'articolo 150, comma 2, lettera a), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 13 febbraio 2006, n. 118, le parole: "compresa tra 3.000 euro e 50.000 euro;" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 50.000 euro;".

Decreto Legislativo 13 febbraio 2006, n. 118

Art. 9

“Sostituzione dell'articolo 151 della legge 22 aprile 1941, n. 633”

1. L'articolo 151 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:

«Art. 151. - 1. Il prezzo della vendita, ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 150, e' calcolato al netto dell'imposta.».

Decreto Legislativo 13 febbraio 2006, n. 118

Art. 10

“Sostituzione dell'articolo 152 della legge 22 aprile 1941, n. 633”

L'articolo 152 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:

Art. 152. - 1. Il compenso di cui agli articoli 144 e 150 è a carico del venditore.

2. Fermo restando quanto disposto nel comma 1, l'obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), e' a carico dei soggetti di cui all'articolo 144, comma 2.

3. Fino al momento in cui il versamento alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) non sia stato effettuato, i soggetti di cui al comma 2 sono costituiti depositari, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate.

4. I soggetti di cui al comma 2, intervenuti nella vendita quali acquirenti o intermediari, rispondono solidalmente con il venditore del pagamento del compenso da questi dovuto.

Decreto Legislativo 13 febbraio 2006, n. 118

Art. 11

Sostituzione dell'articolo 153 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 153 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 153. - 1. Le vendite delle opere e dei manoscritti di cui alla presente sezione, il cui prezzo minimo sia quello indicato al comma 1 dell'articolo 150, debbono essere denunciate, a cura del professionista intervenuto quale venditore acquirente o intermediario, mediante dichiarazione alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nel termine e con le modalità stabilite nel regolamento.

2. Il soggetto di cui al comma 1 ha, altresì, l'obbligo di fornire alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), su richiesta di quest'ultima, per un periodo di tre anni successivi alla vendita, tutte le informazioni atte ad assicurare il pagamento dei compensi previsti dagli articoli precedenti, anche tramite l'esibizione della documentazione relativa alla vendita stessa.

Decreto Legislativo 13 febbraio 2006, n. 118

Art. 12

“Sostituzione dell'articolo 154 della legge 22 aprile 1941, n. 633”

1. L'articolo 154 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:

Art. 154. - 1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) provvede, secondo quanto disposto dal regolamento, a comunicare agli aventi diritto l'avvenuta vendita e la percezione del compenso ed a rendere pubblico, anche tramite il proprio sito informatico istituzionale, per tutto il periodo di cui al comma 2, l'elenco degli aventi diritto che non abbiano ancora rivendicato il compenso. Provvede, altresì, al successivo pagamento del compenso al netto della provvigione, comprensiva delle spese, la cui misura e' determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Il decreto e' sottoposto ad aggiornamento triennale.

Decreto Legislativo 13 febbraio 2006, n. 118

Art. 12

“Sostituzione dell'articolo 154 della legge 22 aprile
1941, n. 633”

2. Presso la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) sono tenuti a disposizione i compensi di cui al comma 1, che non sia stato possibile versare agli aventi diritto, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data a decorrere dalla quale gli stessi sono divenuti esigibili secondo quanto disposto dal regolamento. Decorso tale periodo senza che sia intervenuta alcuna rivendicazione dei compensi, questi ultimi sono devoluti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali, con gli interessi legali dalla data di percezione delle somme fino a quella del pagamento al netto della provvigione di cui al comma 1.

Decreto Legislativo 13 febbraio 2006, n. 118

Art. 13

“Sostituzione dell'articolo 155 della legge 22 aprile
1941, n. 633”

1. L'articolo 155 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito
dal seguente:

«Art. 155. - 1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si
applicano anche alle opere anonime e pseudonime.».

Decreto Legislativo 13 febbraio 2006, n. 118

Art. 14

“Sostituzione dell'articolo 172 della legge 22 aprile
1941, n. 633”

Difese e sanzioni penali

1. L'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

Art. 172. - 1. Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per colpa la pena è della sanzione amministrativa fino a 1.032,00 euro.

2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 152 e all'articolo 153 comporta la sospensione dell'attività professionale o commerciale da sei mesi ad un anno, nonché la sanzione amministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00 euro.

Decreto Legislativo 13 febbraio 2006, n. 118

Art. 15

“Modifica all'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941,
n. 633”

1. All'articolo 182-*bis*, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera *d-bis*) e' aggiunta, in fine, la seguente:

«*d-ter*) sulle case d'asta, le gallerie e in genere qualsiasi soggetto che eserciti professionalmente il commercio di opere d'arte o di manoscritti.»